

proposta di legge n. 44

a iniziativa del Consigliere Marconi

presentata in data 24 marzo 2016

—————

CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO ED ALLE SUE VARIANTI

—————

Signori Consiglieri,

il bullismo e gli atti di violenza commessi da bambini e da adolescenti nei confronti di coetanei rappresentano oggi un problema non più trascurabile. Tali episodi di prevaricazione si consumano principalmente in ambito scolastico, alla presenza di compagni aventi il ruolo di complici o di semplici spettatori, trovando poi eco sulla rete grazie ai dispositivi multimediali portatili come smartphone o tablet.

L'atto di bullismo non riguarda soltanto la violenza fisica, ma anche quella psicologica che può portare a insicurezza patologica e calo di autostima, problemi relazionali e disturbi da ansia e da depressione, sino a giungere, nei casi più gravi, a veri e propri tentativi di suicidio, che oggi sono la seconda causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 25 anni. Inoltre negli ultimi anni, a seguito della diffusione delle tecnologie informatiche, d'internet e del social network, si è diffusa un'altra forma di bullismo, il cyber bullismo, che è considerato il fenomeno sociale più pericoloso dal 72% degli adolescenti e che riguarda ogni attività diretta a intimidire, molestare, aggredire o mettere in imbarazzo altre persone con l'uso di strumenti telematici o informatici. Sebbene in questo caso non ci sia un contatto reale fra il soggetto passivo e l'agente, gli effetti possono rivelarsi persino più gravi perché il bullo ha la possibilità di insinuarsi nella vita privata della vittima e attuare la sua azione senza limiti spazio-temporali e in condizioni di anonimato. Ciò mette in luce come il bullismo sia un fenomeno di gruppo legato a dinamiche psicologiche e comportamentali più ampie, da cui scaturisce, appunto, il cyber bullismo (o bullismo elettronico) o, peggio, aberrazioni come il sexting ed il grooming. Il Sexting consiste nella pratica di inviare o postare messaggi di testo (sms) e immagini a sfondo sessuale, tra cui foto di nudo o seminudo, via cellulare o internet. Gli strumenti tecnologici odierni sono alla portata di tutti e consentono quindi ai giovani di poter osare con libertà e senza pudori. Infine per grooming s'intende la tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti, potenzialmente abusanti, utilizzano per indurre i ragazzi a superare le resistenze emotive ed instaurare con loro una relazione intima. Queste persone utilizzano strumenti come le chat, gli sms ed i social network.

L'uso delle nuove tecnologie e l'impatto che genera richiedono, quindi, una riflessione su alcuni punti:

1. il controllo, perché quello che si invia tramite cellulare o posta online è praticamente impossibile da eliminare in forma definitiva. Il rischio è quello di sporsi anche a possibili

ricatti (un ex fidanzato che vuole vendicarsi o un cyber bullo può diffondere questo materiale con estrema facilità e le vittime non avranno mai modo di eliminarlo definitivamente);

2. la reputazione, perché immagini troppo spinte o provocanti possono nuocere alla reputazione di chi è ritratto;
3. adescamento di adulti potenzialmente abusanti perché, dando una certa immagine di sé online, si possono attirare persone sessualmente interessate ai minori e che potrebbero essere incentivate ad accedere ai dati personali dei giovani o a tentarne un adescamento. E' il caso dell'adescamento online o grooming.

Bisogna non confondere il semplice conflitto, che è un elemento costruttivo quando da esso scaturisce una comunicazione profonda, con il bullismo. Quest'ultimo è una forma acuitizzata di conflitto reiterato nel tempo dove però, a differenza del conflitto, esiste una parte che prevarica e l'altra che subisce. Benché le condotte legate al bullismo spesso vadano a integrare veri e propri reati, è difficile se non impossibile attuare un'efficace repressione nei confronti di soggetti spesso non imputabili, per questo si rende necessaria una proposta di legge regionale ad hoc che coinvolga tutti gli attori in causa, i minorenni, le loro famiglie, le scuole e le diverse realtà educative.

Con tale legge s'intende combattere il fenomeno del bullismo, del bullismo informatico e delle sue declinazioni (sexting e grooming), favorendo lo sviluppo e la realizzazione di nuove metodologie come la mediazione fra pari con l'istituzione all'interno della scuola della figura del "Mediatore scolastico" scelto dal consiglio di classe fra gli studenti più anziani, che opera nei confronti di quelli più giovani. Tra i motivi per cui è opportuno che si scelgano come mediatori gli studenti c'è sicuramente quello per cui i ragazzi stessi "autorizzano" i propri "pari" al ruolo di mediatore molto più facilmente di un adulto. I ragazzi preferiscono un mediatore della loro età perché quest'ultimo rende la situazione meno forzata e la comunicazione più facile. Chi subisce prepotenze parla più facilmente con qualcuno della sua età, che frequenta lo stesso ambiente, consapevole quindi dei bisogni e dei problemi nella scuola piuttosto che con un adulto che probabilmente lo colpevolizzerebbe o tratterebbe il problema in maniera classica con sanzioni disciplinari.

Con questa proposta di legge si vogliono attuare anche azioni di carattere preventivo, informativo ed educativo anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico con il compito di realizza-

re un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del fenomeno; l'istituzione, nelle scuole, di un referente per la prevenzione del bullismo; l'attuazione di corsi di formazione mirati per il personale scolastico; l'educazione degli studenti circa il corretto e sicuro utilizzo della rete internet. La società civile oggi si trova al centro di un complesso sviluppo socio-economico che interessa oltre all'innovazione tecnologica anche la morale, l'etica ed il costume. Ciò comporta il tramonto di un'epoca e l'alba di una nuova la quale, tuttavia, è già segnata da incertezze che non riguardano solo il sistema economico, ma anche la società. In questo scenario occorre pertanto porre in essere nuove metodologie volte al bene comune della società.

L'articolo 1 enuclea le finalità della legge promuovendo azioni di prevenzione e contrasto del bullismo nelle sue varie manifestazioni.

L'articolo 2 istituisce la figura del "Mediatore scolastico" e contempla i vari tipi di interventi e i progetti per i quali si richiede il finanziamento.

L'articolo 3 individua i soggetti beneficiari dei finanziamenti relativi agli interventi.

L'articolo 4 prevede il compito per la Consulta regionale per la famiglia di raccogliere informazioni e monitorare le iniziative contro il bullismo.

L'articolo 5 stabilisce le procedure per l'erogazione dei finanziamenti.

L'articolo 6 assegna alla Giunta il compito di vigilare sull'attuazione della legge e di riferire, attraverso una relazione, sui risultati conseguiti.

L'articolo 7 reca una norma di copertura finanziaria, prevedendo che le spese derivanti dall'attuazione della presente legge siano determinate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in euro 50.000,00.

Art. 1
(Finalità)

1. Questa legge, nel rispetto dei principi costituzionali, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo nelle sue diverse manifestazioni, ivi compreso il cosiddetto cyberbullismo.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione Marche, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e promuove programmi e progetti volti alla tutela della integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, soprattutto nell'ambiente scolastico e nell'utilizzo degli strumenti informatici e della rete.

2. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti concernenti i seguenti interventi:

- a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte alle famiglie e agli studenti in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze;
- b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi della legalità, del rispetto delle diversità e sull'uso consapevole della rete internet;
- c) coinvolgimento del personale scolastico ed educativo per l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative alternative, come la mediazione fra pari, per attuare un'efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo;
- d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo anche attraverso il coinvolgimento di associazioni di volontariato attive sul territorio;
- e) avvio di progetti all'interno delle scuole per l'istituzione della figura del "Mediatore scolastico," scelto dal consiglio di classe fra gli studenti più anziani, che opererà nei confronti di quelli più giovani.

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 i progetti presentati dai Comuni, singoli o associati, dalle aziende del Servizio sanitario regionale nonché dalle associazioni con certificata esperienza che operano da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale e giovanile, in particolare nel-

l'area minori, ed iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato.

Art. 4

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 30/1998.
Compiti della Consulta regionale per la famiglia)*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia) è aggiunta la seguente:

“d bis) anche attraverso il supporto del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la legalità e dell'Ufficio scolastico regionale raccoglie informazioni sul bullismo e sulle iniziative contro il bullismo presenti sul territorio ed individua percorsi di istruzione e di educazione alla prevenzione di ogni forma di bullismo e di disagio scolastico;”.

Art. 5

(Procedure per l'erogazione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, determina i criteri e le modalità relativi alla pubblicazione dei bandi per sostenere i progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine, entro un anno dall'approvazione di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione che documenta e descrive:

- a) il dettaglio dei progetti finanziati di cui all'articolo 2 contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi, i risultati raggiunti, i tempi di realizzazione e criticità eventualmente emerse, il dettaglio del finanziamento ricevuto;
- b) numero, elenco e caratteristiche aggregate degli enti che hanno aderito;
- c) il dettaglio dei contributi erogati per le finalità di questa legge, voce per voce;
- d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione di questa legge;
- e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell'attuazione di questa legge.

2. Successivamente, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione

biennale che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta e descrive i principali risultati conseguiti.

3. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito online in formato aperto, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste da questa legge. L'Assemblea legislativa rende pubblici, anche sul proprio sito online in formato aperto, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

4. La Consulta regionale per la famiglia, con il supporto del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la legalità e dell'Ufficio scolastico regionale ha altresì il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche: tecnologie, processi, progetti finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa di euro 50.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione delle somme relative all'autorizzazione di spesa della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) iscritte nella Missione 5 – Programma 2;

3. Le somme autorizzate dal comma 1 sono iscritte nella Missione 12 – Programma 1.

